DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE UITS

N° 53 del 30 gennaio 2020

OGGETTO: **determina a contrarre** – approvazione manifestazione di interesse per affidamento diretto incarico responsabile protezione dati (Data Protection Officer – D.P.O.). – CIG **ZE02BD2AE7**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90;

VISTA la delibera n. 140 del 29 aprile 2015 della Giunta Nazionale del CONI, di approvazione dello Statuto e il regolamento di Giustizia dell'UITS adottati con decreto del Commissario ad acta in data 27 aprile 2015;

VISTO lo Statuto Federale approvato con D.M. 21 febbraio 2018 del Ministro della Difesa;

VISTO il D.M. – MEF del 03 agosto 2017– E, di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti straordinario della UITS;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della UITS;

VISTI i Decreti del Ministro della Difesa del 2 ottobre 2017 e del 22 ottobre 2018, rispettivamente di nomina e conferma dell'Avv. Francesco Soro nell'incarico di Commissario Straordinario della UITS;

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 4 novembre 2019, prot. M_D GUDC REG2019 00051353 06-11-2019, acquisita al protocollo UITS in data 6 novembre 2019 con il n. 11220 con il quale, a decorrere dalla data del 4/11/2019 il colonnello Igino Rugiero è nominato Commissario straordinario dell'UITS fino alla nomina del Presidente dell'Ente e comunque per non oltre un anno, conferendo allo stesso i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;

VISTA la delibera di Commissario Straordinario n. 104/19 del 09.12.2019 di approvazione del bilancio di Previsione anno 2020;

PREMESSO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità

del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico - deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

CONSIDERATO inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83);

TENUTO CONTO inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della protezione dei dati personali - che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi - con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;

CONSIDERATO che, nell'approssimarsi della scadenza dell'attuale DPO, occorre provvedere all'individuazione di un altro soggetto, per l'espletamento dei compiti e funzioni previsti dal GDPR, in relazione a tale figura;

CONSIDERATO che tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della "conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39" del medesimo GDPR;

RICHIAMATI

- l'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.che prevede l'affidamento diretto, per importi inferiori a 40 mila euro;
- l'art. 36, comma 6, del citato decreto che prevede il ricorso alle procedure di acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ;
- l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 (come modificato dall'art 1, comma 502, della L. n. 208/2015) che prevede l'obbligo del ricorso al MePA, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

DATO ATTO che il servizio richiamato in oggetto non è fra le convenzioni attive di CONSIP;

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di adempiere agli obblighi istituzionali del citato regolamento europeo;

RILEVATA pertanto la necessità della nomina da parte di questo Ente di un responsabile della protezione dei dati ("RPD"), anche detto Data Protection Officer ("DPO"), disciplinata dagli articoli 37-39 del GDPR;

RITENUTO quindi di rivolgersi a personale esterno a questa UITS per assicurare il requisito essenziale di autonomia e indipendenza del DPO nell'esercizio delle sue funzioni;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati integralmente:

- la selezione di un professionista, esperto o un operatore economico a cui affidare l'incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o Data Protection Officer - DPO) mediante pubblicazione di Manifestazione di Interesse, tra professionisti singoli o operatori economici, come da allegato.

- la spesa presunta per tale servizio è pari ad Euro 6.500,00 (oneri di legge inclusi) che trova copertura nel capitolo 1.03.02.11.999.10 del bilancio preventivo esercizio 2020;

- di attestare ai sensi dell'art. 9, legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento, risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio ai sensi dell'art. 3 del regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione per la pubblicità legale della UITS approvato con determinazione del Segr. Gen. N. 14/2015, per la disciplina dei contratti ed inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012;

- di disporre la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana Tiro a Segno delle informazioni previste dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Il Segretario Generale
Avv. Walter De Giusti